

Repertorio n. 18717

Raccolta n. 10176

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Reg. a Milano 2**

Il giorno trenta del mese di luglio dell'anno duemilaventidue, alle ore dieci e venticinque.

Il 02/08/2022

Al n. 87034

In Milano, via Sismondi 24.

Serie 1T

Io sottoscritta dottoressa **Giuliana Grumetto**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Milano, procedo alla redazione del verbale dell'assemblea dei soci della società

€ 356,00

**"AGATOS s.p.a.",**

con sede in Milano, via Cesare Ajraghi n. 30, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 23.180.290,00 (ventitremilionicentoottantamiladuecento novanta/00), suddiviso in numero 12.138.708 (dodicimilionicento trentottomila settecentootto) azioni ordinarie, prive di valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 09460300966, R.E.A. numero MI-2091899,

rappresentata da **POSITANO Vittorio Michele**, nato a Roma il 10 settembre 1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale sopra indicata, in qualità di Consigliere Delegato della predetta società, il quale, assunta la presidenza ai sensi di statuto, mi ha designato segretario per la redazione del presente verbale, limitatamente alla parte straordinaria all'ordine del giorno.

Io Notaio do pertanto atto che in questo giorno e ora si è riunita in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, alla mia costante presenza, l'assemblea straordinaria dei soci della predetta società per discutere sul seguente

## **ORDINE DEL GIORNO:**

### **PARTE ORDINARIA**

*[omissis]*

### **PARTE STRAORDINARIA**

3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile; modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
4. Modifica dell'art. 16 dello statuto sociale; applicabilità dei quorum costitutivi e deliberativi di cui all'art. 2369, ultimo comma, c.c., alle assemblee straordinarie in seconda convocazione e nelle convocazioni successive alla seconda; delibere inerenti e conseguenti.

### **CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITÀ DELL'ASSEMBLEA**

Il Presidente ha constatato:

- che l'odierna assemblea, a norma di legge e di statuto, è stata regolarmente convocata in seconda adunanza, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in questo giorno alle ore dieci, essendo la prima convocazione del 29 luglio 2022 ore dodici andata deserta, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società [www.agatos.it](http://www.agatos.it) - sezione "Investor Relations / Info Azionisti / Assemblee" e da relativo comunicato diffuso al pubblico in data 14 luglio 2022 a mezzo del sistema di diffusione [emarketstorage.com](http://emarketstorage.com), gestito da "Spafid Connect S.p.A.", sistema scelto dalla stessa società per la diffusione delle informazioni regolamentate nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di società quotate Euronext Growth Milan; detto avviso è stato, inoltre, pubblicato

per estratto sul quotidiano “*IlSole24Ore*” del giorno 14 luglio 2022, pag. 27;

- che la documentazione relativa all’Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, è stata messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e sul sito internet della Società ([www.agatos.it](http://www.agatos.it) sezione “Investor Relations / Info Azionisti / Assemblee”);

- che, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale e dell'art. 106 decreto legge 18/2020, l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in assemblea sono consentiti tramite mezzi di telecomunicazione; a tal fine i soggetti legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto hanno trasmesso come richiesto nell'avviso di convocazione una richiesta all'indirizzo di posta [ir@agatos.it](mailto:ir@agatos.it) allegando la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-sexies del TUF e il documento di riconoscimento;

- che, alla luce di quanto sopra, la presente riunione assembleare si svolge, come previsto nell'avviso di convocazione e, in particolare, nell'estratto sopra riprodotto, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;

- risulta presente in assemblea il 33,894% (*trentatré virgola ottocentonovantaquattro per cento*) del capitale sociale, come da foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**";

- che per il Consiglio di Amministrazione: sono presenti: se medesimo, Leonardo RINALDI Amministratore Delegato, il Presidente Richard Paul Ingmar WILHELM; assente giustificato il Consigliere Pierpaolo GUZZO;

- che per il Collegio Sindacale è presente il Presidente Franco MARIOTTINI; assenti giustificati gli altri membri;

## DICHIARA

validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno, e di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti; pertanto apre la discussione.

## DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente, il quale dà preliminarmente atto che non sono in essere patti di sindacato.

Si passa quindi alla trattazione del **primo punto** della parte straordinaria all'ordine del giorno, avente ad oggetto l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Il Presidente, considerato che tutte le formalità inerenti alla relazione del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea, alle comunicazioni al mercato e agli altri documenti prescritti a corredo sono state adempiute ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, propone di omettere la lettura della relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione e quindi di dare lettura esclusivamente delle proposte di deliberazione che vengono sottoposte al voto dell'Assemblea.

Chiede se qualcuno si oppone.

Il Presidente dà atto che nessuno si oppone e quindi dispone che non si dia lettura della documentazione sottoposta all'Assemblea ma esclusivamente della proposta di deliberazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione attesta che il capitale sociale di

euro 23.180.290,00 suddiviso in complessive 12.138.708 azioni ordinarie, è interamente sottoscritto e versato, ed invita il Presidente del Collegio Sindacale ad associarsi a questa dichiarazione. Il Presidente del Collegio Sindacale si associa alla dichiarazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente richiede all'assemblea di dare lettura esclusivamente della proposta di deliberazione assembleare avanzata dal Consiglio di Amministrazione e riportata nella relazione illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno, che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**. Il Presidente dà quindi lettura della proposta di seguito riportata:

<< L'Assemblea degli Azionisti di Agatos S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;
- preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di Agatos S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad euro 23.180.290,00, suddiviso in n. 12.138.708 azioni ordinarie;

#### DELIBERA

1. di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, rispettivamente, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale e/o emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, nei termini e alle condizioni di cui alla citata "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e alla modifica statutaria di cui al punto n. 2 che segue;

2. conseguentemente, di modificare l'art. 5 dello Statuto sociale inserendo, dopo il nono comma, il comma di seguito riportato:

*"L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 30 luglio 2022 ha deliberato di delega-*

*re al Consiglio di Amministrazioni le seguenti facoltà:*

*(i) Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare progressivamente il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, con efficacia immediata di ciascuna dichiarazione di sottoscrizione anche prima del termine finale di sottoscrizione, entro il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera di conferimento della delega, per un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni), mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile.*

*Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo); (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.*

*(ii) Ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera di conferimento della delega, con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di euro 15.000.000 (quindici milioni), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale progressivo a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, con efficacia immediata di ciascuna dichiarazione di sottoscrizione anche prima del termine finale di sottoscrizione, mediante emissione di azioni ordinarie della Società prive di valore nominale aventi godimento regolare e con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione, per un ammontare massimo di Euro*

15.000.000,00 (quindici milioni), con facoltà di stabilirne il prezzo.

*Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; nonché (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.*

*Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:*

*(A) Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.*

*(B) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Codice Civile, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, Codice Civile, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, italiani o esteri, qua-*

*li banche, enti, società finanziarie e fondi investimento, e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Agatos, ovvero anche ad altri diversi soggetti, persone giuridiche o persone fisiche, individuati dal Consiglio di Amministrazione anche nel contesto di operazioni di partnership industriali.*

*In ogni caso, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della delega sub (i) e dell'ammontare dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni emesse nell'esercizio della delega sub (ii), non potrà eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni)".*

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, all'Amministratore Delegato e al Consigliere Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, per apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, nonché per provvedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese dello statuto sociale aggiornato con le modifiche del capitale sociale, in rappresentanza della Società. >>

Il Presidente comunica che:

- l'esercizio della delega da parte Consiglio di Amministrazione dovrà constare da verbale redatto da notaio ai sensi dell'art. 2443, comma 3, del Codice Civile;
- in occasione dell'esercizio della delega, in caso di esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, sarà altresì messa a disposizione, nei termini e nelle modalità pre-

scritte dalla normativa, la relazione illustrativa di cui all'art. 2441, comma 6, del Codice Civile;

- che il Collegio Sindacale esprimerà, in tale circostanza, il proprio giudizio di congruità sul prezzo di emissione delle azioni, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano prendere la parola ad intervenire, premettendo all'intervento l'indicazione del proprio nominativo.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente – passando alla votazione del testo di delibera letto – chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo agli argomenti in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene. Invita quindi l'assemblea a deliberare.

#### VOTAZIONE

L'Assemblea,

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

preso atto del parere del Collegio Sindacale,

mediante voto espresso per alzata di mano, all'unanimità dei presenti legittimati al voto,

secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

#### **DELIBERA:**

- di approvare la proposta di cui è stata data lettura;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Consigliere Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega, ogni potere per eseguire o compiere quanto necessario od opportu-

no per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato.

\*\*\*

### **DISCUSSIONE**

Procedendo alla trattazione del **secondo punto** della parte straordinaria all'ordine del giorno, in considerazione della possibile diluizione delle partecipazioni al capitale degli attuali soci rilevanti che potrebbe conseguire a seguito dell'esercizio delle deleghe di aumento di capitale di cui al precedente punto all'ordine del giorno, il Presidente propone di modificare l'art. 16 dello statuto sociale al fine di esplicitare l'applicabilità dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'art. 2369, ultimo comma, del Codice Civile, alle assemblee straordinarie della società che si terranno nelle convocazioni successive alla seconda, ove la società assuma la qualifica di società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Questo coerentemente con la previsione dell'art. 2369, ultimo comma, del Codice Civile, ed a miglior definizione dell'ordine del giorno che sul punto prevedeva l'applicabilità di detta disposizione anche per le assemblee straordinarie tenute in seconda convocazione.

Il Presidente richiama le ragioni formulate dal Consiglio di Amministrazione, indicate nella relazione illustrativa allegata al presente atto sotto la lettera "B".

In particolare, la deliberazione proposta è finalizzata a ridurre le possibilità che si concretizzino condizioni di paralisi decisionale, ovvero situazioni di stallo dovute alla noncuranza o all'assenteismo dei soci, ed è quindi diretta a garantire la piena e regolare operatività dell'organo assembleare.

Invita quindi l'assemblea a deliberare.

#### VOTAZIONE

L'Assemblea,

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

preso atto del parere del Collegio Sindacale,

mediante voto espresso per alzata di mano, all'unanimità dei presenti legittimati al voto,

secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

#### **DELIBERA:**

- di modificare l'art. 16 dello statuto sociale, come segue:

«Sono riservate alla assemblea dei soci le materie che la legge o il presente statuto attribuiscono alla stessa.

Le maggioranze sono quelle richieste dalla legge o dal presente statuto nei singoli casi; *per la regolare costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria tenute nelle convocazioni successive alla seconda si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'art. 2369, ultimo comma, del codice civile, ove la società assuma la qualifica di società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.»;*

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Consigliere Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega, ogni potere per eseguire o compiere quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro del-

le Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato.

\*\*\*

Il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera **"C"**.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e cinquantuno.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della Società.

Si allegano al presente atto sotto la lettera:

**"A"** il foglio presenze;

**"B"** la relazione illustrativa dell'organo amministrativo;

**"C"** il testo aggiornato dello Statuto Sociale.

Atto scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio su dodici facciate di fogli tre e sottoscritto alle ore 10.51.

Firmato: Giuliana GRUMETTO, Notaio.

(Impronta del Sigillo)

Allegato "A" alla raccolta n. 10.176

**FOGLIO PRESENZE**

- RINALDI LEONARDO: numero 2.320.898 azioni

- WILHELM RICHARD PAUL INGMAR: numero 628.917 azioni

- LIFE INVESTMENTS SRL, in persona del proprio amministratore unico e legale rappresentante Positano Vittorio Michele: numero 1.144.506 azioni, di cui 496.467 azioni costituite in pegno a favore di UNICREDIT BANCA SPA con diritto di voto in capo al socio LIFE INVESTMENTS SRL

CANAVERO ALESSANDRO numero 20.000 AZIONI

The image shows a handwritten signature in cursive script, followed by a circular official stamp. The stamp contains the text "SOCIETA' GILLIANZEU PIETRO NATALE" around the perimeter and a central emblem featuring a star and other symbols.

Allegato "B" alla raccolta N. 10.176

AGATOS S.P.A.

RELAZIONI ILLUSTRATIVE E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AGATOS S.P.A.  
IN ORDINE AI PUNTI 1 E 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI DEL 29-30 LUGLIO 2022



**1) ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA DELEGA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2443 E 2420-TER DEL CODICE CIVILE, AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E AD EMETTERE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, ANCHE CON L'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 5, DEL CODICE CIVILE; MODIFICA DELL'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea, in sede straordinaria, per il giorno 29 luglio 2022, alle ore 12:00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 luglio 2022, alle ore 10:00, esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile; modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
2. Modifica dell'art. 16 dello statuto sociale; applicabilità dei quorum costitutivi e deliberativi di cui all'art. 2369, ultimo comma, c.c., alle assemblee straordinarie in seconda convocazione e nelle convocazioni successive alla seconda; delibere inerenti e conseguenti.

La presente relazione illustrativa è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e a fornire le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

**CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2443 e 2420-ter c.c., lo statuto può attribuire agli amministratori, rispettivamente, la delega:

- ad aumentare progressivamente in una o più volte il capitale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione della
- (modificazione;

- ad emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione della modificazione, e di aumentare il capitale sociale in misura corrispondente.

Qualora la delega comprenda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di escludere in tutto o in parte il diritto di opzione, all'atto di esercizio di tale facoltà si applicherà, in quanto compatibile, la previsione di cui all'art. 2441, comma 6, c.c..

La delega oggetto della presente relazione è ampia e generale e comprende, in particolare, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di Agatos S.p.A. di aumentare il capitale sociale (eventualmente anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 c.c.) e di emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte ed anche in più *tranche*, eventualmente anche con l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., il tutto per un ammontare massimo di euro 15.000.000,00 (quindici milioni).


In particolare, essa comprende la facoltà di:

A. ai sensi dell'art. 2443, c.c., aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, eventualmente anche in via scindibile, con efficacia immediata di ciascuna dichiarazione di sottoscrizione anche prima del termine finale di sottoscrizione (con conseguente attribuzione, al momento stesso della sottoscrizione, delle partecipazioni sottoscritte e della relativa legittimazione all'esercizio dei diritti sociali), mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale:

- i. da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o
- ii. da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c.;

il tutto per un ammontare massimo di euro 15.000.000,00 (quindici milioni), da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega stessa, con la facoltà di stabilirne il prezzo;

B. ai sensi dell'art. 2420-ter, c.c., emettere, in una o più tranche, obbligazioni convertibili per un importo complessivo massimo di euro 15.000.000,00 (quindici milioni), da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., e di aumentare progressivamente in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con efficacia immediata di ciascuna dichiarazione di sottoscrizione anche prima del termine finale di sottoscrizione (con conseguente attribuzione, al momento stesso della sottoscrizione, delle partecipazioni sottoscritte e della relativa legittimazione all'esercizio dei diritti sociali), a



servizio delle obbligazioni convertibili, il tutto per un ammontare massimo di euro 15.000.000,00 (quindici milioni), da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega in esame.

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della delega *sub* (A) e dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della delega *sub* (B), non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 15.000.000,00 (quindici milioni).

#### **LE MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CRITERI PER IL SUO ESERCIZIO**

La proposta di delega è volta alla capitalizzazione della società funzionale alla realizzazione di progetti industriali o accordi con partner rientranti nella strategia di sviluppo di Agatos ovvero ad altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale o strategico per la Società.

Con riferimento alle ipotesi *sub* (A. ii) e *sub* (B), la proposta delega prevede che l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. possa essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione solo qualora tale esclusione o limitazione appaia ragionevolmente più conveniente per l'interesse della Società e le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione ad investitori qualificati, italiani o esteri, quali banche, enti, società finanziarie e fondi investimento, e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Agatos, ovvero anche ad altri diversi soggetti, persone giuridiche o persone fisiche, individuati dal Consiglio di Amministrazione anche nel contesto di operazioni di *partnership* industriali. In tal caso resta fermo l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di illustrare, con apposita relazione, le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c.; si precisa, inoltre, che il Collegio Sindacale dovrà rilasciare in occasione dell'esercizio della delega un parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

La delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari. Lo strumento della delega ha inoltre l'ulteriore vantaggio di

rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso, sulla base delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa del titolo tra la data dell'annuncio e quella di avvio dell'operazione rispetto all'ipotesi in cui la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

#### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI E DEL PREZZO DI EMISSIONE E DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI**

Il prezzo delle nuove azioni e/o obbligazioni convertibili che saranno emesse/offerte nell'esercizio della delega verrà stabilito, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 2441, comma 6, c.c., in ipotesi di esclusione o limitazione del diritto di opzione; l'esercizio della delega *sub* (B) ricomprenderà anche la facoltà di fissare il tasso di interesse, l'eventuale scarto di emissione, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto di conversione e tutte le ulteriori condizioni del prestito. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola emissione, il prezzo di emissione delle azioni nel rispetto delle procedure e dei criteri dall'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, fermo restando che dovrà essere in ogni caso imputato a capitale sociale un importo almeno pari alla parità contabile delle azioni preesistenti al momento di ciascuna deliberazione di aumento, e conseguentemente fissare anche il numero delle azioni ordinarie da emettere di volta in volta e (b) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi (e, di conseguenza, il relativo numero di azioni) in esecuzione dell'esercizio Delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale quali metodologie di tipo finanziario e reddituale (ivi inclusa la valutazione della Società sulla base delle medesime metodologie adottate per la definizione dell'impairment test dell'avviamento iscritto a bilancio), eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente



riconosciuti e utilizzati, nonché multipli di mercato di società comparabili, tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, della liquidità del titolo sulla base di volumi giornalmente negoziati, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

#### **PERIODO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELLA DELEGA**

La delega oggetto della presente relazione potrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, entro 5 anni dalla data di delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci di conferimento della delega stessa.

#### **MODIFICHE DELLO STATUTO DI AGATOS E DIRITTO DI RECESSO**

Il conferimento della delega in oggetto richiederà la correlativa modifica dell'art. 5 dello Statuto di Agatos S.p.A., inserendo, dopo il nono comma, il testo di seguito riportato:

*"L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29-30 luglio 2022 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:*

*(i) Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare progressivamente il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, con efficacia immediata di ciascuna dichiarazione di sottoscrizione anche prima del termine finale di sottoscrizione, entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera di conferimento della delega, per un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni), mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile.*

*Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo); (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.*

*(ii) Ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera di conferimento della delega, con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi del comma 5*

dell'art. 2441 del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di euro 15.000.000 (quindici milioni), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale progressivo a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, con efficacia immediata di ciascuna dichiarazione di sottoscrizione anche prima del termine finale di sottoscrizione, mediante emissione di azioni ordinarie della Società prive di valore nominale aventi godimento regolare e con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione, per un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni), con facoltà di stabilirne il prezzo.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; nonché (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.

(A) Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.

(B) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Codice Civile, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, Codice Civile, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, italiani o esteri, quali banche, enti, società finanziarie e fondi investimento, e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Agatos, ovvero anche ad altri diversi soggetti, persone giuridiche o persone fisiche.



*individuati dal Consiglio di Amministrazione anche nel contesto di operazioni di partnership industriali.*

*In ogni caso, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della delega sub (i) e dell'ammontare dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni emesse nell'esercizio della delega sub (ii), non potrà eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni)".*

Le modifiche proposte allo statuto di AGATOS S.p.A. non comportano il diritto di recesso ai sensi di legge.

### **PROPOSTA DI DELIBERA**

Si propone agli azionisti di AGATOS S.p.A. l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

*"Assemblea degli Azionisti di Agatos S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:*

- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;*
- preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di Agatos S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad euro 23.180.290,00, suddiviso in n. 12.138.708 azioni ordinarie;*

### **DELIBERA**

- 1. di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, rispettivamente, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale e/o emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, nei termini e alle condizioni di cui alla citata "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e alla modifica statutaria di cui al punto n. 2 che segue;*
- 2. conseguentemente, di modificare l'art. 5 dello Statuto sociale inserendo, dopo il nono comma, il comma di seguito riportato:*

*"L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29-30 luglio 2022 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazioni le seguenti facoltà:*

*(i) Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare progressivamente il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, con efficacia immediata di ciascuna dichiarazione di sottoscrizione anche prima del termine finale di sottoscrizione, entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera di conferimento della delega, per un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni), mediante emissione*

*di azioni ordinarie prive di valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile.*

*Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo); (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.*

*(ii) Ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera di conferimento della delega, con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di euro 15.000.000 (quindici milioni), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale progressivo a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, con efficacia immediata di ciascuna dichiarazione di sottoscrizione anche prima del termine finale di sottoscrizione, mediante emissione di azioni ordinarie della Società prive di valore nominale aventi godimento regolare e con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione, per un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni), con facoltà di stabilirne il prezzo.*

*Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; nonché (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.*



*Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:*

*(A) Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.*

*(B) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Codice Civile, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, Codice Civile, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, italiani o esteri, quali banche, enti, società finanziarie e fondi investimento, e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Agatos, ovvero anche ad altri diversi soggetti, persone giuridiche o persone fisiche, individuati dal Consiglio di Amministrazione anche nel contesto di operazioni di partnership industriali.*

*In ogni caso, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della delega sub (i) e dell'ammontare dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni emesse nell'esercizio della delega sub (ii), non potrà eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni)".*

- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, all'Amministratore Delegato e al Consigliere Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, per apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, nonché per provvedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese dello statuto sociale aggiornato con le modifiche del capitale sociale, in rappresentanza della Società.*

Milano, 13 luglio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il presidente Ingmar Wilhelm

- 2) MODIFICA DELL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE; APPLICABILITÀ DEI QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DI CUI ALL'ART. 2369, ULTIMO COMMA, C.C., ALLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE IN SECONDA CONVOCAZIONE E NELLE CONVOCAZIONI SUCCESSIVE ALLA SECONDA; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,



siete stati convocati in assemblea, in sede straordinaria, per il giorno 29 luglio 2022, alle ore 12:00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 luglio 2022, alle ore 10:00, esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. [...]
2. Modifica dell'art. 16 dello statuto sociale; applicabilità dei quorum costitutivi e deliberativi di cui all'art. 2369, ultimo comma, c.c., alle assemblee straordinarie in seconda convocazione e nelle convocazioni successive alla seconda; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In considerazione della probabile diluizione delle partecipazioni al capitale degli attuali soci rilevanti che potrebbe conseguire a seguito dell'esercizio delle deleghe di aumento di capitale ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile (oggetto del primo punto all'ordine del giorno), il Consiglio di Amministrazione di AGATOS S.p.A., allo scopo di evitare situazioni di paralisi decisionale ovvero situazioni di stallo dovute alla noncuranza o all'assenteismo dei soci, e quindi al fine di garantire la piena e regolare operatività dell'organo deliberativo, propone all'Assemblea straordinaria di AGATOS S.p.A. di modificare l'art. 16 dello statuto sociale al fine di estendere l'applicabilità dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'art. 2369, ultimo comma, c.c., alle assemblee straordinarie della società che si terranno in seconda convocazione e nelle convocazioni successive alla seconda.

La Tabella che segue illustra le proposte di modifica dell'art. 16 dello statuto sociale:

Statuto vigente	Nuovo testo proposto
<p style="text-align: center;"><b>Art. 16 Costituzione e deliberazioni</b></p> <p>Sono riservate alla assemblea dei soci le materie che la legge o il presente statuto attribuiscono alla stessa.</p> <p>Le maggioranze sono quelle richieste dalla legge o dal presente statuto nei singoli casi</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16 Costituzione e deliberazioni</b></p> <p>Sono riservate alla assemblea dei soci le materie che la legge o il presente statuto attribuiscono alla stessa.</p> <p>Le maggioranze sono quelle richieste dalla legge o dal presente statuto nei singoli casi; per la regolare costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria tenute in seconda convocazione e nelle</p>

	convocazioni successive alla seconda si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'art. 2369, ultimo comma, del codice civile.
--	---

### **PROPOSTA DI DELIBERA**

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione di AGATOS S.p.A. propone agli azionisti della società l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Agatos S.p.A.*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

#### **DELIBERA**

- *di modificare l'art. 16 dello statuto sociale, il cui nuovo testo viene allegato al presente verbale, come segue:*

*Sono riservate alla assemblea dei soci le materie che la legge o il presente statuto attribuiscono alla stessa.*

*Le maggioranze sono quelle richieste dalla legge o dal presente statuto nei singoli casi; per la regolare costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria tenute in seconda convocazione e nelle convocazioni successive alla seconda si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'art. 2369, ultimo comma, del codice civile";*

- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Consigliere Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega, ogni potere per eseguire o compiere quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."*

Milano, 13 luglio 2022



Per il Consiglio di Amministrazione

Il presidente Ingmar Wilhelm



## STATUTO

### **Art. 1 Denominazione**

E' costituita una società per azioni denominata "Agatos S.p.A."

### **Art. 2 Sede**

La società ha sede in Milano (MI).

La Società può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, stabili organizzazioni, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

### **Art. 3 Durata**

La durata della Società è stabilita sino al 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, mediante deliberazione assembleare.

### **Art. 4 Oggetto**

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti:

- la partecipazione, in qualsiasi forma, a qualunque società commerciale, industriale, finanziaria o altra società, italiana o straniera, nonché l'acquisizione, sia direttamente che indirettamente, di titoli e diritti tramite partecipazione, apporto, sottoscrizione, collocazione vincolata, opzione d'acquisto o negoziazione, in altro modo.

La Società potrà inoltre acquisire, amministrare e valorizzare tutti i brevetti ed i diritti e il loro sviluppo;

- l'acquisto tramite apporto, sottoscrizione, opzione, acquisto o altro di beni immobiliari e valori mobiliari di ogni genere e realizzare tali acquisti tramite

vendita, cessione, scambio o altro;

- la concessione di prestiti tramite concorso, prestito, anticipo o garanzia a società controllate, società affiliate o a società che si collegano al gruppo di cui fa parte.

La Società può compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, tecnica, immobiliare o finanziaria avente pertinenza con l'oggetto sociale.

La società può, del pari, condurre o cedere in affitto aziende aventi scopi affini o analoghi al proprio oggetto sociale.

La Società può richiedere prestiti in qualsiasi forma e procedere all'emissione di obbligazioni.

La Società può inoltre assumere e consentire ipoteche, garanzie o altro al fine di assicurare prestiti, concorsi o anticipi.

In generale, la società potrà compiere tutte le operazioni direttamente o indirettamente correlate al proprio oggetto sociale.

La Società può aprire succursali in qualunque altro luogo del Paese così come all'estero.

**SOCI E CAPITALE SOCIALE – AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI**

**ED OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI SOCI**

**Art. 5 Soci, Capitale Sociale e Azioni**

1. Il capitale sociale è di Euro 23.180.290,00 (ventitremilionicentoottantamiladuecentonovanta/00), interamente versato e rappresentato da n. 12.138.708 (dodicimilionicentotrentottomilasettecentootto) azioni prive di valore nominale.

2. In data 28 aprile 2017 l'assemblea straordinaria ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario denominato "Agatos Convertibile

2017-2026 4,75%” per un importo complessivo massimo di Euro 11.450.000,00 (undicimilioni quattrocentocinquantamila/00) e costituito da massime n. 22.900 (ventiduemilanovecento) obbligazioni del valore nominale di euro 500,00 cad., con esclusione del diritto di opzione per i soci, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 7 cod. civ., di cui:

\* una tranche di n. 9.900 obbligazioni, pari a euro 4.950.000,00 (quattromilioni novecentocinquantamila/00), con esclusione del diritto di opzione per i soci ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per interesse della società, riservata a terzi (“Obbligazioni A”);

\* una tranche di n. 13.000 obbligazioni, pari a euro 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila/00) a favore unicamente di investitori professionali, ai sensi dell'art. 2441, comma 7, c.c. (“Obbligazioni B”).

Conseguentemente è stato approvato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario fino ad un importo massimo complessivo di Euro 11.450.000,00 (undicimilioni quattrocentocinquantamila/00), inclusivi di sovrapprezzo, restando tale aumento del capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultanti dall'esercizio, e comunque entro il 31 dicembre 2026.

3. L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 25 giugno 2020, ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo massimo pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione di un prestito obbligazionario

convertibile, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Agatos in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal contratto di investimento, ai sensi dell'articolo 2420-bis, secondo comma, cod. civ., fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2022 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

4. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

5. Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM").

6. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83 e seguenti del TUF.

7. L'Assemblea straordinaria dei soci del 22 dicembre 2017 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà, esercitabile entro la data ultima del 31 dicembre 2021,

di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di euro 12.150.000,00 (dodicimilioni centocinquantamila/00), in una o più volte e anche in più tranches, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 cod. civ. e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ..

La medesima Assemblea ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alla delega conferita, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranches, il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni, nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art. 2441, comma 6, cod. civ., ove applicabili; (ii) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione della delega conferita.

8. (i) In data 25 gennaio 2018 il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria dei soci del 22 dicembre 2017, ha deliberato l'aumento del capitale sociale a pagamento per massimi nominali Euro 12.150.000,00 (dodicimilionicentocinquantamila/00), mediante emissione di massime n. 31.365.710 (trentunomilionitrecentosessantacinquemilasettecentodieci) azioni senza valore nominale, e (ii) in data 22 ottobre 2018 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato un aumento di capitale di massimi Euro 7.600.000,00

(settemilioneisecentomila virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 20.000.000 (ventimilioni) azioni senza valore nominale, il tutto a servizio della conversione dei "Warrant Agatos 2018 - 2025" nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni n. 10 warrants esercitati; ciascun detto aumento sarà da considerarsi scindibile e potrà essere sottoscritto mediante conversione dei sopra citati warrants entro il termine del 30 giugno 2025 (termine così prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 8 febbraio 2022).

9. In data 30 giugno 2021 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo cod. civ., e in applicazione della disposizione di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 1° settembre 2020, n. 120, per massimi euro 2.280.000,00 (duemilioniduecentottantamila/00) comprensivi di sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 2.400.000 (duemilioniquattrocentomila) azioni prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione.

10. L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 30 luglio 2022 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazioni le seguenti facoltà:

(i) Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare progressivamente il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, con efficacia immediata di ciascuna dichiarazione di sottoscrizione anche prima del termine finale di sottoscrizione, entro il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera di conferimento della delega, per un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00

(quindicimilioni/00), mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo); (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(ii) Ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera di conferimento della delega, con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale progressivo a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, con efficacia immediata di ciascuna dichiarazione di sottoscrizione anche prima del termine finale di sottoscrizione, mediante emissione di azioni ordinarie della Società prive di valore nominale aventi godimento regolare e con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione, per un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), con facoltà di stabilirne il prezzo.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di aggiudicazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; nonché (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(A) Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.

(B) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Codice Civile, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1,

Codice Civile, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, italiani o esteri, quali banche, enti, società finanziarie e fondi investimento, e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Agatos, ovvero anche ad altri diversi soggetti, persone giuridiche o persone fisiche, individuati dal Consiglio di Amministrazione anche nel contesto di operazioni di partnership industriali.

In ogni caso, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della delega sub (i) e dell'ammontare dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni emesse nell'esercizio della delega sub (ii), non potrà eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).

11. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare aumenti di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

12. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé solo adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto.

#### **Art. 6 Strumenti finanziari**

La Società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il diritto di

voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346 ultimo comma c.c.

L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere la condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione nonché le modalità di rimborso.

Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII Capo V Titolo V Libro V c.c. ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla Sezione XI Capo V c.c.

Fermo quanto sopra previsto, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.

#### **Art. 7 Obbligazioni**

La Società può emettere obbligazioni nei limiti di legge. L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 8 Finanziamenti Soci**

A richiesta del Consiglio di Amministrazione, i Soci potranno eseguire versamenti fruttiferi od infruttiferi sia in conto finanziamento che in conto

futuro aumento di capitale sociale, ovvero a fondo perduto, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia fiscale e creditizia.

Salva diversa determinazione scritta i finanziamenti si intendono infruttiferi.

#### **Art. 9 Partecipazioni Rilevanti**

Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione ("AIM Italia"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("Disciplina sulla Trasparenza") prevista dalla normativa comunitaria, dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, come richiamate dal Regolamento emittenti di AIM Italia, come di volta in volta integrato e modificato ("Regolamento Emittenti AIM Italia").

In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, a mezzo PEC ovvero con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Consiglio di Amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un

cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un “Cambiamento Sostanziale” comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.

In particolare i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 9 sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ.. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale che avranno l'obbligo di rispondere.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

#### **Art. 9-bis Identificazione dei titolari delle azioni e obbligazioni**

La Società ha il diritto di ottenere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, dagli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, i dati identificativi degli azionisti e/o obbligazionisti, unitamente al numero di azioni e/o obbligazioni registrate

sui conti ad essi intestati e gli intermediari hanno l'obbligo di rispondere.

La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, singolarmente o unitamente ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione rilasciata, in data non anteriore di oltre 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti la data di presentazione dell'istanza. Salve inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, come di tempo in tempo vigenti, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti e/o obbligazionisti, su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria dalla Società e dai soci richiedenti.

La richiesta di identificazione dei soci, anche quando proveniente dai soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che detengano una partecipazione al capitale sociale pari o superiore al 5% (cinque per cento) e obbligazionisti.

La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

#### **Art. 10 Diritto di recesso**

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

#### **Art. 11 OPA endosocietaria**

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi

determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

## ASSEMBLEA DEI SOCI

### **Art. 12. Competenze e convocazione**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materie ad essa riservate.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modificazioni del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- (iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia, fermo restando che in tal caso l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca

informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera assembleare suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni delle azioni, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Non sarà necessaria l'approvazione con la maggioranza del 90% dei partecipanti nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che preveda tutele equivalenti per gli investitori.

Sono sempre fatte salve, ricorrendone particolari condizioni, eventuali diverse determinazioni in proposito di Borsa Italiana S.p.A.

In caso l'Assemblea sia chiamata ad approvare ai sensi di legge, ovvero ad autorizzare ai sensi del presente Statuto, un'operazione - compiuta anche per il tramite di una società controllata - con parti correlate qualificata come di maggiore rilevanza ai sensi della procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società e il comitato per operazioni con parti correlate abbia espresso parere negativo in relazione alla proposta di deliberazione

sottoposta all'Assemblea, l'Assemblea potrà approvare ovvero autorizzare tale operazione deliberando, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata, nei termini di legge e regolamentare pro tempore vigente, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia, o negli Stati Membri dell'Unione Europea, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o anche per estratto secondo la disciplina vigente su uno dei seguenti quotidiani: "IlSole24Ore" o "Milano Finanza" o "Italia Oggi". Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Ove consentito, l'assemblea potrà inoltre tenersi in unica convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e\o, se nominato, l'Amministratore Delegato possono convocare le Assemblee. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta dei soci che rappresentino almeno 1/10 (un

decimo) del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, cod. civ. ovvero su richiesta di almeno due Sindaci nelle ipotesi di legge.

L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti alla riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio le ragioni della dilazione.

#### **Art. 13 Diritto di voto**

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto, nei limiti e con le modalità imposte dalla legge.

Il diritto di voto spetta anche ai titolari di particolari categorie di azioni nei limiti e con le modalità definite nella delibera dell'emissione delle azioni medesime o secondo quanto riportato nel presente Statuto.

#### **Art. 14 Intervento e rappresentanza**

Possono intervenire in Assemblea i Soci con diritto di voto, nei limiti e nelle modalità imposte dalla legge.

Ove le azioni della Società fossero oggetto di negoziazione sull'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una

comunicazione inviata all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

I Soci potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, nei casi e nei limiti previsti dalla Legge.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

#### **Art. 15 Presidenza e svolgimento**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, per assenza od impedimento, da chi sarà designato dalla maggioranza degli intervenuti, o dall'Amministratore Delegato.

Il Presidente o l'Amministratore Delegato sarà assistito da un segretario salvo che il verbale venga redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario o dal notaio, ove presente; il verbale

contiene le informazioni richieste dall'art. 2375 del codice civile.

L'Assemblea può svolgersi anche esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione (audio e video), nonché in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. I componenti del Collegio Sindacale hanno facoltà di recarsi nel medesimo luogo fisico in cui si trova il Presidente, anche nel caso in cui l'assemblea si svolga esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione.

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di preavviso.

#### **Art. 16 Costituzione e deliberazioni**

Sono riservate alla assemblea dei soci le materie che la legge o il presente statuto attribuiscono alla stessa.

Le maggioranze sono quelle richieste dalla legge o dal presente statuto nei singoli casi; per la regolare costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria tenute nelle convocazioni successive alla seconda si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'art. 2369, ultimo comma, del codice civile, ove la società assuma la qualifica di società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

### AMMINISTRAZIONE

#### **Art. 17 Composizione, nomina e decadenza dell'Organo Amministrativo**

La società è amministrata alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 8 membri, nominato dall'Assemblea.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM di tempo in tempo applicabile. Gli amministratori indipendenti devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser della Società.

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge o del presente statuto, sono di competenza dell'assemblea.

Potranno essere attribuite singole deleghe ai membri dell'organo amministrativo, agli amministratori delegati o al comitato esecutivo.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri

provvedono a sostituirli per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 del codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### **Art. 18 Membri del Consiglio di Amministrazione e deleghe interne**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne guida lo svolgimento delle riunioni, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori.

Al consiglio di amministrazione spetta il potere di impartire direttive agli organi delegati, di controllare il loro operato e di avocare a sé le attribuzioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate almeno ogni centoottanta giorni.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più Comitati con funzioni consultive o propositive, determinandone i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà.

#### **Art. 19 Convocazione e delibere del consiglio di amministrazione**

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, sia in Italia sia negli Stati membri dell'Unione Europea tutte le

volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o dall'Amministratore Delegato, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante lettera raccomandata oppure tramite fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 24 ore.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati solo ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il Consiglio di Amministrazione si può riunire anche in audio e/o video conferenza, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- tutti i partecipanti possano essere inequivocabilmente identificati;
- sia appurabile la legittimazione degli intervenuti;
- sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e nella relativa votazione;
- possano visionare e/o ricevere e/o trattare la documentazione;
- il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente gli avvenimenti nel loro reale susseguirsi.

Alle predette condizioni, la riunione si considera svolta nel luogo in cui si trova il Presidente o l'Amministratore Delegato.

Nello stesso luogo in cui si trova il Presidente dovrà essere presente anche il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dall'amministratore delegato.

#### **Art. 20 Rappresentanza sociale**

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente, se nominato, nonché agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione.

Fermo restando quanto precede, e nei limiti dei loro poteri, il consiglio di amministrazione, il Presidente, gli eventuali organi delegati ed il direttore generale, se nominato, possono rilasciare anche a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

#### **Art. 21 Remunerazione degli amministratori**

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, spetta un compenso determinato annualmente dall'assemblea. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio).

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può peraltro determinare un importo complessivo per la

remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

## ORGANI DI CONTROLLO

### **Art. 22 Collegio sindacale**

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai Sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.

L'organo di controllo si può riunire anche in audio e/o video conferenza, alle condizioni indicate per il Consiglio di Amministrazione all'art. 19 del presente statuto.

### **Art. 23 Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore o da una società di revisione legale, in possesso dei requisiti di legge, nominato dall'Assemblea ai sensi della normativa applicabile.

Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'Assemblea.

## BILANCIO ED UTILI

### **Art. 24 Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e nel rispetto delle disposizioni vigenti, alla compilazione del bilancio di esercizio, comprensivo della relativa documentazione richiesta dalla legge, per la sua sottoposizione all'approvazione dell'Assemblea.

### **Art. 25 Ripartizione degli utili**

Gli utili netti che risultino dal bilancio di esercizio, previa deduzione del 5 (cinque) per cento da destinare a riserva legale fino al limite di legge, vengono ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno di questi posseduta, tenendo conto di eventuali diritti spettanti a particolari tipologie di azioni emesse, come previsti da statuto, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le modalità di legge.

## SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

### **Art. 26 Scioglimento e liquidazione**

Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'Assemblea, con le maggioranze determinate dalla legge per l'Assemblea straordinaria, determina le

modalità della liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni e nomina uno o più liquidatori, indicandone i poteri ed i compensi.

#### FORO – NORMA DI RINVIO

##### **Art. 27 Foro**

Tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza del presente statuto, fra la Società ed i soci, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, ovvero tra gli stessi, sono di competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria del Foro ove insiste la sede legale della società.

##### **Art. 28 Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle norme speciali in materia.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, anche le disposizioni dettate per la società per azioni.

Firmato: Giuliana GRUMETTO, Notaio.

(Impronta del Sigillo)